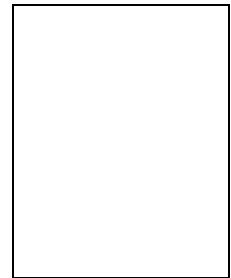


Civile Ord. Sez. 5 Num. 9805 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 16/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10750/2020 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Fantuzzi Reggiane Srl in liquidazione in persona del legale rappresentante
pro tempore, Fantuzzi Industries Sarl in persona del legale rappresentante
pro tempore

-intimati-

avverso

la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia – Romagna
n. 1615/2019 depositata il 12/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Co:
Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

La contribuente soc. Fantuzzi Reggiane srl era accertata in data 11 settembre 2014 per maggior reddito in ragione di disconoscimento di perdite sull'anno di imposta 2008.

Nello specifico, il Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Emilia procedeva ad ispezione ricercando nella sede dell'impresa le giacenze di magazzino, secondo le scritture contabili e ritenendo venduta la merce ivi non rinvenuta o di cui non era possibile ricostruire la destinazione tramite le scritture contabili.

Erano ridotte quindi le perdite dichiarate e recuperata a tassazione il maggior utile, irrogando la conseguente sanzione.

L'atto era avverso da parte contribuente, trovando apprezzamento avanti il giudice di prossimità, sull'assorbente motivo non essere stata presentata la denuncia per i fatti costituenti reato al fine di fruire del raddoppio dei termini per l'esercizio del potere impositivo.

Sull'appello erariale, il collegio di secondo grado richiamava la non necessità della presentazione della denuncia-querela, essendo sufficiente la sussistenza di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato. Tuttavia, nel merito, il secondo collegio riteneva possibile che, pur in presenza di consolidato nazionale, la contribuente facesse valere pregresse perdite, relative ad anni precedenti il consolidato, al fine di compensarle con il maggior reddito accertato, azzerando la ripresa a tassazione. Infatti, negli anni precedenti, la società consolidata accertata aveva maturato perdite oltre dieci volte superiori al maggior reddito accertato sull'anno 2008.

Avverso questa sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Viene proposto unico motivo di ricorso.

2. Con l'unico motivo si propone censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 118, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentando che sia stato consentito alla consolidata di riportare nel consolidato nazionale le perdite da essa società maturate precedentemente, tanto da azzerare la ripresa a tassazione. In questo senso, il Patrono erariale chiede la discussione in pubblica udienza, affermando l'assenza di precedenti sul punto.

2.1. L'istanza di trattazione in pubblica udienza può essere disattesa, poiché nel frattempo sono intervenuti precedenti di questa stessa sezione che possono orientare la soluzione del caso in esame.

Occorre premettere che la disposizione rilevante è l'art. 118, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986, ove consente l'utilizzo delle perdite maturate prima della tassazione di gruppo solo in favore della società cui si riferiscono e non possono essere trasmesse al gruppo, ovvero passare dalla consolidata alla consolidante. Lo scopo (*télos*) della norma è chiaro: non si vogliono rendere appetibili società con reiterata conduzione in perdita, da inserire nel proprio gruppo solo al fine di importarne le perdite e fruire di risparmio di imposta, abbattendo artatamente la ricchezza generata dal gruppo in quell'anno.

Doi conseguenza, prima di entrare nel gruppo, ciascuna società doveva compensare individualmente, per quanto le fosse possibili, le perdite maturate, arrivando così al gruppo in assenza di perdite da compensare. Tuttavia, l'applicazione rigorosa di questo principio avrebbe finito per riverberarsi negativamente proprio nel primo anno in cui si fosse redatto il consolidato nazionale, finendo per cancellare ingiustamente tutte le perdite maturate precedentemente.

2.2. Sul punto è intervenuta questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento cui preme qui dare continuità.

Ed infatti, in un primo tempo si è detto che in tema di consolidato nazionale, mentre non è consentito alla consolidata trasferire le perdite pregresse al consolidato, ben possono essere trasferite al consolidato le perdite maturate in capo alla consolidata dopo l'esercizio del diritto di opzione per la tassazione di gruppo; queste ultime rilevano automaticamente per legge nella determinazione del reddito complessivo globale del gruppo, attraverso la dichiarazione dei redditi delle consolidate di cui all'art. 121, d.P.R. n. 917 del 1986, comunicata alla consolidante, in assenza di manifestazione di volontà, attraverso il meccanismo della somma algebrica, con conseguente possibilità di emenda ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, e di difesa in giudizio avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti della consolidante. La rettifica dell'eventuale riporto delle perdite da "consolidato" ex art. 84, d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento alla "perdita fiscale consolidata", è, invece, nella disponibilità esclusiva del soggetto consolidante e costituisce manifestazione di volontà, per la cui rettifica sono necessari i requisiti della essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c. (cfr. Cass. V, n. 40048/2021).

Successivamente il principio è stato affinato, precisando che in tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, le perdite pregresse possono essere utilizzate dalla società consolidata esclusivamente per una volta, per la compensazione con il reddito imponibile, ma non in relazione alla quota dei dividendi percepiti dalla società consolidata del gruppo, in quanto in tal caso la consolidante è portata ad effettuare una rettifica di consolidamento, escludendo il 100 per cento dei dividendi dalla tassazione, in luogo della percentuale del 95 per cento, così da impedire la corretta tassazione del residuo 5 per cento ed ottenere un doppio vantaggio che non è consentito alla società consolidata, né al consolidato stesso, in forza di un più generale principio antielusivo che caratterizza la disciplina del consolidato fiscale (cfr. Cass. V., n. 8251/2022).

3. Pertanto, occorre determinare se tale compensazione fosse la prima (ed unica) fruita, ovvero se la compensazione fosse stata reiterata. Un tanto non è desumibile dalla sentenza che afferma, errando, la compensazione delle proprie passività se operata da chi l'ha generata. Come si è visto, tale principio -di esegesi letterale- non può essere seguito, giungendo a distorsioni del sistema. Pertanto, la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga gli accertamenti in fatto necessari al fine di appurare se la compensazione del maggior reddito accertato sul 2008 sia stata effettuata entro il prim'anno di consolidato nazionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.

Il Presidente

Roberta CRUCITTI